


Pubblicato il 27/02/2026

N. 03755/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 01004/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2025, proposto da Paola Balbo, Rossella Barretta, Guglielmo Capasso, Annalisa Cavallaccio, Alfonso Corvino, Pasqualina Ferraro, Lucia Fusco, Elenia Mambella, Matteo Marcoccia, Giuseppina Mastroianni, Celeste Nappi, Antonio Pedulla', Francesco Saverio Pennacchio, Caterina Natalia Pistocchi, Giulia Polidoro, Alessia Pomponi, Carmelo Pulvirenti, Lucia Raimondo, Matteo Rizzaro, Fabio Scalera, Francesca Sodini, Melania Ventua, Maria Vinciguerra, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale

Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

A) del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1);

B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12);

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

e conseguentemente per l'annullamento e/o la riforma:

D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei,

per l'effetto, per la condanna anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposta al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;
4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza ed il deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
5. Ritenuto di dover autorizzare parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;
7. Ritenuto che occorra, pertanto, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, ma nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni;
8. Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini, sia quello di notifica, sia quello di deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e la conseguente integrazione del contraddittorio alle parti pubbliche nei sensi e termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio rispetto ai controinteressati anche tramite notificazione per "pubblici proclami" nei sensi e termini di cui in motivazione;
- accerta la perentorietà dei termini concessi e l'improcedibilità del ricorso in caso di loro mancato rispetto;

- rinvia per la prosecuzione della fase del merito alla udienza pubblica del 3 giugno 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 3755 del 27.02.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 1004/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".